



COMUNE DI PESCARA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA SINDACALE N° 34 DEL 08/03/2020

Oggetto: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI RIONALI.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Dato atto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica.

Vista:

- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto " Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto " Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da

Considerato che l'allegato 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 prevede tra le misure igieniche da rispettare per evitare la diffusione dell'epidemia l'obbligo del mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Rilevato che nei mercati rionali all'aperto l'attuale disposizione degli stalli non consente il rispetto di quanto previsto nella citato D.P.C.M. del 8 marzo 2020;

Avuto riguardo delle ultime notizie relative all'emergenza epidemiologica da CODIV – 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo;

Dato atto che i mercati rionale all'aperto sono particolarmente frequentati da cittadini e turisti e, pertanto, a maggior rischio di contagio;

Ritenuto, nelle more di una nuova ridefinizione e perimetrazione degli stalli mercatali che possa consentire il rispetto di quanto stabilito dalla richiamata disposizione e garantire l'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine, di dover disporre la sospensione dei mercati all'aperto di seguito specificati, fino a revoca della presente ordinanza:

- 1) Mercato di Via Pepe;
- 2) Mercato di Via Rio Sparto;
- 3) Mercato di Via C. A. dalla Chiesa;
- 4) Mercato Strada Parco;
- 5) Mercato di Via Maestri del Lavoro;
- 6) Mercato di Colle Madonna;
- 7) Mercato di Via Monti Aurunci;
- 8) Mercato di Via Passolanciano;
- 9) Mercato di Piazza della Repubblica, angolo area di risulta.

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Per i motivi descritti nelle premesse, la sospensione dei mercati all'aperto di seguito specificati fino a revoca della presente ordinanza:

- 1) Mercato di Via Pepe;
- 2) Mercato di Via Rio Sparto;
- 3) Mercato di Via C. A. dalla Chiesa;
- 4) Mercato Strada Parco;
- 5) Mercato di Via Maestri del Lavoro;
- 6) Mercato di Colle Madonna;
- 7) Mercato di Via Monti Aurunci;
- 8) Mercato di Via Passolanciano;
- 9) Mercato di Piazza della Repubblica, angolo area di risulta.

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso

provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

- Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.
- L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Pescara:

2) La trasmissione di copia a:

- Prefetto della Provincia di Pescara
- Alla Regione Abruzzo;
- Alla Questura di Pescara;
- Al Comando Carabinieri;
- Al Comando della Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alle Associazioni del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello locale.

IL SINDACO
MASCI CARLO
(atto sottoscritto digitalmente)